

Norme & Tributi

Dovere morale di assistere l'ex anche a fine convivenza

Unioni di fatto

Esteso per la prima volta il dovere di solidarietà anche alla fine del rapporto

Le somme per il sostegno tra le obbligazioni naturali: non vanno dunque restituite

Patrizia Maciocchi

Nelle unioni di fatto c'è un dovere morale e sociale di assistenza anche quando il rapporto è finito da tempo. Per la prima volta la Cassazione (sentenza n. 28) afferma che rientrano nell'ambito di un'obbligazione naturale e non devono essere restituite, le somme spese per dare un sostegno economico all'ex convivente more uxorio.

La Suprema Corte ha così respinto il ricorso con il quale un fratello unilaterale, chiedeva al fratello maggiore, quanto speso da sua madre per il "mantenimento" del comune padre, per circa 10 anni, dalla fine dall'unione di fatto in poi. Assodato il dovere di assistenza nel corso

dell'unione di fatto, il ricorrente negava però la possibilità di estendere l'obbligazione naturale anche al "dopo". In effetti la Cassazione ammette l'assenza di precedenti pronunce su questo specifico profilo.

Circostanza che non impedisce comunque ai giudici di legittimità di esprimersi, per «ricorrere nell'alveo dei doveri sociali e morali» anche la solidarietà nei confronti dell'ex convivente more uxorio, considerando meritevole la tutela, alla luce della diffusione sempre crescente delle famiglie di fatto. «Occorre osservare che le convivenze di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, anche se di origine relativamente recente, poiché dai dati statistici risulta la "moltiplicazione delle unioni libere", che ormai sopravvivono, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio».

Un'affermazione della concezione pluralistica della famiglia, prima nella società e poi nella giurisprudenza, che ha trovato un approdo legislativo nella legge 76 del 2016.

Nella cosiddetta legge Cirinnà sono previsti due modelli: il primo, quello dell'unione civile è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali. Per il secondo modello la legge

abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di una speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, sia quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi.

La convivenza di fatto, tutelata dall'articolo 2 della Carta, implica un "legame affettivo di coppia" e diverse disposizioni di legge, nel tempo, ne hanno sancito il rilievo. Tuttavia, ammette la Suprema corte, restano ancora affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia: dalla coabitazione ai bisogni comuni all'assistenza morale e materiale.

Un quadro che porta la Cassazione a concludere che il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell'ex convivente, anche dopo la cessazione del rapporto, si pone in linea con la concezione pluralistica della famiglia che si è affermata nella società. Un dovere «idoneo a configurarsi come obbligazione naturale, nella ricorrenza anche degli altri requisiti previsti dall'articolo 2034 del Codice civile (spontaneità, adeguatezza e proporzionalità)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui Paesi sicuri decide il Governo ma resta il ruolo di garanzia del giudice

Cassazione

Depositare tutte le ordinanze seriali relative ai diversi paesi di origine dei trattenuti

Per quanto riguarda la lista dei paesi sicuri il giudice della convalida è garante, solo nel singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale e non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono di concerto. La Cassazione, deposita ancora un'ordinanza interlocutoria (30/2025) - altre ne erano arrivate il 31 dicembre scorso - con la quale ribadisce l'ipotesi di lavoro già affermata con l'ordinanza 34898/2024 (si veda «Il

Sole 24 Ore» del 31 dicembre scorso) in vista della sentenza della Corte Ue, attesa per il 25 febbraio. Sentenze "fotocopia" in risposta ai ricorsi del Governo, contro le prime mancate convalide del trattamento dei migranti in Albania, che tuttavia riguardano immigrati provenienti da Paesi diversi.

Nell'ordinanza di ieri il Paese di origine del trattenuto in Albania, era il Bangladesh. Uno Stato che, nelle conclusioni della scheda dell'istruttoria del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'aggiornamento del decreto interministeriale, era definito, in base a informazioni qualificate, Paese di origine sicuro. Ma con eccezioni per alcune categorie di persone: appartenenti alla comunità Lgbtq+, per le vittime di violenza di genere incluse le mutilazioni genitali femminili, per le minoranze etniche e religiose, per gli accusati di crimini

politici, condannati a morte, per gli sfollati climatici.

La Suprema corte, rimanda, al pari di quanto ha già fatto per le precedenti pronunce, alla Corte di giustizia per un'interpretazione definitiva di Paese sicuro.

E nell'assicurare ai ministri, come ovvio, la facoltà della lista ai ministri, ricorda che la tutela delle minoranze da persecuzioni è un profilo imprescindibile. «Quella tutela è la cifra che distingue uno Stato democratico da uno Stato che tale non è. La democrazia, infatti - si legge nell'ordinanza - non si esaurisce nel procedimento elettorale. Un Paese democratico, basato sulla rule of law, assicura anche con un adeguato meccanismo di contrappesi i diritti fondamentali espressivi della dignità della persona umana siano rispettati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle Sezioni Unite le possibilità del creditore del legittimario non erede

Eredità

Confronto tra le ragioni del legittimario pretermesso e quelle dei suoi creditori

Angelo Busani

Affidato alle Sezioni unite della Cassazione il compito di decidere se il creditore del legittimario pretermesso (ad esempio, il creditore del figlio che sia diseredato dal genitore) possa esercitare l'azione di riduzione in luogo del diseredato affinché il creditore di costui si possa soddisfare sulla quota di legittima spettante al suo debitore.

È quanto deciso dalla seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 3 depositata ieri al fine di dare una soluzione definitiva a una questione (l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte di un creditore

del legittimario) da sempre oggetto di interpretazioni non univoche.

Il problema si pone perché l'articolo 557, comma 1, del Codice civile sancisce che la riduzione delle disposizioni (donazioni e clausole testamentarie) lesive della quota di legittima può essere domandata solo «dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa».

I creditori non sono menzionati e la ragione per cui l'azione surrogatoria non sarebbe concessa ai creditori del legittimario pretermesso risiede nella considerazione che l'acquisizione della legittima comporta l'assunzione della qualità di erede e, quindi, una situazione che ha conseguenze sia sul piano personale e morale, ma anche consistenti ripercussioni giuridiche in quanto la qualità di erede significa responsabilità illimitata per i debiti del defunto.

Visione opposta è invece quella finalizzata a tutelare, rispetto alle ragioni del legittimario pretermesso, quelle dei suoi creditori. La strada interpretativa che, a questo riguardo, si

deve percorrere (ed è di questo che, dunque, viene chiesto il vaglio delle Sezioni Unite) è però assai ripida.

Si prende spunto infatti dalla norma contenuta nell'articolo 524 del Codice civile, secondo cui, se il chiamato rinuncia all'eredità che gli è offerta e ciò provoca un danno ai suoi creditori, costoro possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

La questione è dunque se si possa interpretare per analogia quest'ultima norma (dettata in tema di rinuncia all'eredità a tutela dei creditori del chiamato rinunciante) nel senso di essere espressione del principio in base al quale il creditore del legittimario pretermesso può agire con l'azione di riduzione in surrogatoria di costui al fine di tutelare il suo credito senza che il legittimario con ciò accetti l'eredità e assuma la qualità di erede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltori alluvionati, sgravio operai con calcolo Inps

Lavoro

Per impiegati, quadri e dirigenti serve un codice di autorizzazione

Roberto Caponi

Dopo il via libera della Commissione Europea con decisione C(2024) 8990 "final" del 13 dicembre 2024 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 19 dicembre scorso), l'Inps ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione dell'esonerazione contributiva prevista dalla legge 101/2024 in favore dei datori di lavoro agricolo dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Con circolare 114/2024 del 31 dicembre, l'Istituto ha precisato che possono accedere al beneficio i datori che operano nelle zone alluvionate di cui all'allegato 1 della legge 101/2024 iscritti alla Gestione contributiva agricola. L'agevolazione spetta dunque non solo alle imprese agricole "in senso stretto" (quelle di cui all'articolo 2135 del Codice civile) ma anche ad altri datori di lavoro iscritti alla predetta Gestione in forza di norme speciali, come le cooperative di trasformazione e commercializzazione di cui alla legge 240/1975 e le imprese di cui all'articolo 9 della legge 92/1979.

L'Inps precisa, inoltre, che l'agevolazione spetta non solo per gli operai agricoli ma anche per gli impiegati, quadri e dirigenti dipendenti da imprese agricole. L'esonerazione - subordinata al possesso del Durr - consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico dei datori, compresa la contribuzione inail ed esclusa la contribuzione afferente al Fondo di Tesoro Tfr e quella per finanziaria a rilevazione continua (0,30%). L'esonerazione, per le imprese agricole, spetta nel limite di 280mila euro stabilito dal "Temporary Crisis Framework", mentre per le imprese del settore agroalimentare, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, il limite è fissato in 300mila euro nell'arco di tre anni in base al Regolamento (UE) 2023/2831. L'Istituto effettuerà quindi le relative annotazioni, e i controlli del caso, sui registri per gli aiuti di stato (Sian e Rna).

L'agevolazione verrà concessa automaticamente ai datori interessati che occupano operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, senza cioè necessità di presentare alcuna domanda. Sarà dunque l'Istituto a ricalcolare la contribuzione dovuta per il primo e il secondo trimestre 2024 (in scadenza il 17 marzo 2025, per effetto del differimento di cui al messaggio Inps 4156/2024), nonché a tariffare in modo agevolato i contributi dovuti per il terzo e il quarto trimestre 2024 (in scadenza naturale, rispettivamente, il 17 marzo e il 16 giugno 2025).

Le imprese agricole che occupano impiegati, quadri e dirigenti, dovranno invece richiedere alla competente sede Inps un apposito codice di autorizzazione ("6V") ed esporre i dati relativi ai 12 mesi del 2024 secondo le istruzioni dettagliate fornite dalla circolare esclusivamente nei flussi Uniemens relativi ai primi 4 mesi del 2025. La circolare nulla dice, infine, con riferimento ai datori che hanno corrisposto per intero i contributi relativi al I e/o II trimestre 2024, e che potrebbero vantare un credito contributivo. Sarebbe utile che anche per queste ipotesi venisse adottata una procedura che consenta la compensazione automatica di quanto pagato in eccesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consolidato, l'omes modello Cnm non m il riporto delle perdite

Adempimenti

La mancata presentazione del riepilogo è infrazione meramente formale

Luigi Lovecchio

In presenza di dichiarazioni regolarmente trasmesse, singolarmente, dalla consolidante alle società consolidate, la mancata presentazione del modulo riepilogativo Cnm rappresenta una infrazione meramente formale. Ne deriva che non può essere disconosciuto il riporto della perdita d'esercizio risultante dalle denunce delle varie società solo perché la stessa perdita è stata esposta nel modello Cnm dell'anno precedente. Lo conferma la Cassazione nell'ordinanza n. 22 depositata il 3 gennaio.

Nel caso risolto dalla Corte, l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi del consolidante, in sede di liquidazione operata ai sensi dell'articolo 36 bis del Dpr 600/1973, poiché la perdita d'esercizio ivi riportata non risultava esposta nel modello Cnm relativo all'anno precedente, omissivo dalla consolidante.

Al riguardo, la Cassazione ha innanzitutto preso atto che l'opzione per la tassazione consolidata era stata regolarmente esercitata e che tutte le società partecipanti al consolidato avevano trasmesso la propria dichiarazione dei redditi. Ciò che mancava nelle dichiarazioni delle consolidate è la liquidazione unitaria delle imposte, riservata alla dichiarazione della consolidante attraverso il modulo Cnm, ma appunto, omissivo. Osservando riguardo la Cassazione che nel consolidato la capacità contributiva è comunque ascrivibile a ogni singola società. Ne deriva che l'Ufficio aveva a disposizione tutti gli elementi per ricostruire la perdita d'esercizio riferita all'annualità in discussione. Né d'altro canto dalla normativa di riferimento è desumibile la decadenza dal diritto al riporto delle perdite, in caso di omissione del predetto modulo riepilogativo, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iva, regime di esenzione «alto mare» esteso allo yacht in restauro

Entrate

Benefici non limitati ai soli natanti già adibiti allo scopo commerciale

Carla Bellieni Benedetto Santacroce

Regime di non imponibilità Iva ex articolo 8-bis già nella fase di refitting per lo yacht privato che l'armatore intende destinare, una volta completati i lavori, all'utilizzo commerciale in alto mare. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 1/2025, con cui l'agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di esenzione non è limitato agli yacht già adibiti e registrati a scopo commerciale. Viene precisato così che anche le unità già adibite ed ancora iscritte nel registro navale con utilizzo privato possono beneficiare del regime anche prima dell'annotazione dello scopo commerciale nel registro navale di iscrizione.

L'interpretazione seguita dall'Agenzia, di prescindere dal dato formale al momento della fruizione del beneficio per dare rilievo all'utilizzo futuro, è coerente con la circostanza che la registrazione come unità adibita a scopo commerciale deve necessariamente seguire - e non potrà mai precedere - il completamento dei lavori di refitting che rendono il mezzo idoneo all'impiego commerciale. Tra i documenti citati dalla risposta ad interpello come idonei a dimostrare l'adeguatezza del mezzo

scolastici non concorrono alla formazione del reddito. di **Cristian Valsiglio** La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

zione unitaria delle imposte, riservata alla dichiarazione della consolidante attraverso il modulo Cnm, ma appunto, omissivo. Osservando riguardo la Cassazione che nel consolidato la capacità contributiva è comunque ascrivibile a ogni singola società. Ne deriva che l'Ufficio aveva a disposizione tutti gli elementi per ricostruire la perdita d'esercizio riferita all'annualità in discussione. Né d'altro canto dalla normativa di riferimento è desumibile la decadenza dal diritto al riporto delle perdite, in caso di omissione del predetto modulo riepilogativo, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.

Va evidenziato in proposito come l'ordinanza 22/2925 estenda espressamente alle imposte dirette i principi affermati in materia di Iva. Nell'ambito di quest'ultimo tributo è stato infatti affermato, in recepimento delle indicazioni della Corte Ue, che in presenza dei requisiti sostanziali la detrazione Iva non può essere negata solo per difetto di taluni degli elementi formali. I medesimi criteri sono stati pertanto applicati anche al caso del consolidato, con l'effetto che la Corte ha riconosciuto il pieno diritto del contribuente al riporto della perdita d'esercizio, sussistendo anche in questo caso tutti i requisiti di legge di carattere sostanziale. Conclude in proposito la Cassazione che la sede ove ottenere tale riconoscimento è il contenzioso tributario, nell'ambito del quale si accerta quale è la giusta capacità contributiva del soggetto passivo, al di là di eventuali errori formali commessi dal contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

all'impiego commerciale troviamo la certificazione di classe ed il certificato di sicurezza, che certificano il possesso di tutti i requisiti tecnici necessari all'impiego commerciale e che vengono rilasciati soltanto se, all'esito dei controlli e delle verifiche eseguite da un apposito ente di certificazione esterno, una volta completati i lavori, risulta che la nave soddisfa i requisiti tecnici richiesti per le unità da adibire a scopo commerciale, diversi, maggiori e più stringenti di quelli richiesti per le navi da diporto.

Alivello compilativo, in analogia al caso della nave nuova, alla colonna 7 del quadro B della dichiarazione nautica l'armatore dovrà indicare il codice 2. Quanto al periodo cui va riferita la verifica da effettuare a consuntivo circa la navigazione qualificante effettivamente posta in essere dal dichiarante, la risposta all'interpello richiama la risoluzione 39/E/2021, che prevede la verifica ex post della navigazione in alto mare nell'anno successivo al primo utilizzo, qui da riferire all'impiego successivo al refitting.

È utile, tuttavia, ricordare che le istruzioni della dichiarazione istituita con provvedimento attuativo del 15 giugno 2021 riferiscono la dichiarazione ex ante (codice 2) all'attestazione della «intenzione di effettuare un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento nell'anno solare in corso». L'apparente divergenza fra i due criteri temporali sembra così risolta dalla risposta ad interpello in commento, in linea con la 39/E/2021, con la rilevanza dell'impiego nell'anno successivo al primo utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA